



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FERRARIO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BANCHINI	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n° 1069/09  
depositato il 30/09/2009

avverso INTIMAZIONE n° 285 IRPEF  
contro EQUITALIA PARMA SPA  
difeso da:

VIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1069/09

UDIENZA DEL

14/01/2010 ore 09:00

SENTENZA

N° 40/01/10


PRONUNCIATA IL:

14 GEN. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11 FEB. 2010

Il Segretario





RGR n. 1069/09 ( --- Equitalia )

**RITENUTO IN FATTO E DIRITTO**

Il ricorrente ---, residente in ---, come in atti rappresentato e difeso, ha

impugnato l'intimazione di pagamento (N° di cronologico ---) inviata da Equitalia Emila Nord spa, a mezzo raccomandata AR spedita dall'ufficio postale di Ferrara, richiedente il pagamento di € 102.105,12= per cartelle non pagate, precedentemente notificate, come indicato dal prospetto riassuntivo allegato aggiornato alla data del 17/09/2009; l'intimazione avvisa pure che se il pagamento non verrà eseguito nel termine di cinque giorni, dalla notifica dell'avviso, l'ente esattore darà corso alle procedure esecutive previste dal DPR n. 602 / 73 e successive modifiche. La parte ricorrente chiede la sospensiva dell'intimazione che viene concessa da questo Collegio nell'udienza del 22/10/09 con ordinanza n. 19/0109 pronunciata in data 22/10/09.

L'impugnazione dell'intimazione di pagamento è conseguente all'esistenza di numerosi vizi e anomalie che inficiano l'atto qui impugnato ed in particolare:

- non si comprende quale sia l'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso
- l'atto di intimazione si compone di un solo foglio, avente due facciate, senza alcun allegato come invece affermato dal concessionario
- non si evince da quali cartelle tale atto tragga origine
- non sono state allegate le cartelle per cui non può emergere quale sia l'Autorità competente a ricevere e trattare il ricorso

Trattandosi di vizi formali dell'atto impugnato l'Autorità competente, vista la Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 3171 del 11/02/2008, risulta essere il Giudice Tributario.

Per quanto sopra esposto e per quanto meglio documentato nel proprio ricorso, la parte ricorrente chiede venga accolto il proprio ricorso con l'annullamento dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione delle carte di pagamento, quali documenti prodromici e di supporto all'atto impugnato.

Nelle more del procedimento si è costituita Equitalia Emila Nord spa, come in atti rappresentata e difesa, controdeducendo la perfetta legittimità dell'atto impugnato con articolata argomentazione di cui all'atto di costituzione, precisando:

- fermo restando che tutte le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione, oggetto di impugnazione, sono state regolarmente notificate, ci si riserva la produzione delle relative relate di notifica non appena saranno disponibili
- relativamente alla mancata allegazione delle cartelle all'atto di intimazione va tenuto conto che le informazioni erano già state fornite al momento della notifica delle cartelle di pagamento

--- è vero che la legge dispone che laddove nella motivazione di un provvedimento amministrativo si faccia riferimento ad un altro atto, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, ma è altrettanto vero che tale disposizione assume valore nel momento in cui l'atto richiamato non è stato notificato, come è invece nel caso di specie; nell'atto impugnato sono infatti richiamate le cartelle di pagamento da cui trae origine la pretesa tributaria

--- anche nell'intimazione di pagamento vengono fornite tutte le indicazioni utili a comprendere le ragioni della decisione

--- relativamente all'omessa sottoscrizione e all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, detti vizi non possono essere causa di nullità

--- esiste l'art. 36 / comma 4 ter del D.L. 248/07 che ha introdotto, a pena di nullità, l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella per i ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a partire dal 1° Giugno 2008

--- l'art. 7 / 2° c. lett a) nell'imporre l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, prevede un adempimento formale soltanto in via generale, senza tuttavia comminare la più grave sanzione della nullità

Per quanto sopra Equitalia Emilia Nord spa chiede venga respinto il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto; condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari

#### **OSSERVA**

##### **Il ricorso merita accoglimento.**

La parte ricorrente giustamente lamenta che all'atto di intimazione di pagamento, qui impugnato, non sono state allegate le copie delle cartelle, con relative relate, che lo hanno originato. Equitalia si costituisce, ribadendo alle contestazioni di parte ricorrente, ma non produce copia delle cartelle, con relative relate, che hanno causato l'emissione e la notifica dell'atto qui impugnato.

Tale mancanza viola un obbligo di legge; legge che dispone che laddove (nella motivazione di un provvedimento amministrativo) sia fatto riferimento ad un altro atto, lo stesso deve essere allegato all'atto che lo richiama; tale obbligo è di facile rispetto in quanto l'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del DPR 602/1973, deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell'avvenuta notifica o avviso di ricevimento ed ha pure l'obbligo di esibirne copia a richiesta del contribuente o dell'Amministrazione. Equitalia Emilia Nord spa si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le cartelle; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza

di un credito tributario o meno ; quindi l'atto impugnato non ha valenza alcuna risultando giuridicamente inesistente e quindi privo di efficacia .

L'art. 7 / 2° c. della legge 212/2000 dispone che gli atti dell'amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento ; nel nostro caso l'atto è costituito dall'intimazione di pagamento emessa dal concessionario e ciò senza ombra di dubbio alcuno ; atto risultante privo dell'indicazione del responsabile del procedimento .

E' giusto segnalare come numerose sentenze dei Giudici Tributari , condividendo le tesi sopra esposte, hanno pronunciato sentenze di nullità degli atti emessi dal concessionario , diversi dalle cartelle e conseguenti alle stesse , quali avvisi di intimazione di pagamento , fermi su beni mobili registrati e preavvisi di iscrizione ipotecaria non portanti l'indicazione del responsabile del procedimento ( si vedano le numerose sentenze fornite da parte ricorrente ) .

La parte resistente Equitalia Emilia Nord spa , con specifico riferimento alla mancata indicazione del responsabile del procedimento , richiama l'art. 36 / comma 4 ter del D.L. 248/07 che ha introdotto , a pena di nullità l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella per i ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a partire dal 1° Giugno 2008 ; quanto affermato e segnalato è giusto ma applicabile esclusivamente "alle cartelle di pagamento" e non "agli altri atti emessi dai concessionari della riscossione" per i quali non vi è alcuna disparità temporale .

Per i motivi sopra esposti l'atto impugnato "INTIMAZIONE di PAGAMENTO n. 285 IRPEF" risulta viziato in quanto non rispetta e non riporta le disposizioni contenute nella Legge 212/2000 e non rientra nel dettato dell'art. 36 / comma 4° ter del D.L. 248/2007 ; conseguenza è il suo annullamento .

I motivi sopra esposti fanno sì che questo Collegio accolga il ricorso proposto con conseguente annullamento dell'atto impugnato .

Le considerazioni sopra edotte sono di per se assorbenti ai fini decisori ed esentano il Collegio stesso da ogni ulteriore motivo di diritto .

Sussistono giusti motivi per compensare , tra le parti , le spese di giudizio .

#### PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso ; spese compensate

Parma, 14 Gennaio 2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

